

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI

DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO

MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Codice RA n. del Ministero della Giustizia		
AOC n. 3902203 - TRIBUNALE DI MANTOVA		
N. 2022/2021.0	13 LUG 2021	
DIR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente **Gattorandagio Odv** avente sede legale in Mantova Presso Avv. Picozzi Elena, galleria Ferri n.6 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Enzo Rosina, Presidente Vicario del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Coizzi Erica nata a Mantova il 20/03/1979 e residente a Curtatone (MN) Via Aresi n. 95 – C.F. czzrce79c60e897k, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

- L'ente consente che n. 10 condannati (per un massimo di n. 5 condannati per ogni struttura), alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente, a tal fine, specifica di gestire n.2 (due) strutture, così dislocate ed organizzate: 1) Gattile del Comune di Mantova, gestito tramite convenzione da Gattaorandagio OVD, sito in Mantova Strada Bosco Virgiliano n. 10; 2) Gattorparco sito in Comune di Curtatone (MN) via Dell'Artigianato snc. In

conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, si precisa altresì che l'attività lavorativa avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Pulizia della struttura gattile e dei ricoveri animali
- Manutenzione interna ed esterna alla struttura gattile
- Servizio di trasporto animali o rifornimenti necessari alla struttura

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- Fernanda Incoronato (ncrfnn68r64l049v), Vice-Presidente Associazione e responsabile struttura comunale di Bosco Virgiliano;
- Eleonora Campagnari (cmplnr82a71e897q), volontaria Associazione che opera nella struttura comunale di Bosco Virgiliano;
- Erica Coizzi (czzrce79c60e897k), Presidente Associazione;
- Barbara Beccari (BCCBBR72R42L020Y), volontaria Associazione che opera nella struttura di Curtatone.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da

essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni (max 5 anni) a decorrere dal 13 luglio 2021.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova, 13 luglio 2021

Il Rappresentante dell'Ente

Coizzi Erica

, come da delega allegata

Elena Piozzi

Il Presidente Vicario del Tribunale di

Mantova

Dott. Enzo Rosina



Associazione Gattorandagio Odv

Sede legale: Galleria Ferri 6 - 46100 Mantova

C.F. 93044440209

Iscrizione al Registro regionale del volontariato

Sezione provinciale di Mantova n° 101 - sezione B - civile

347 9339927 347 7587816

www.gattorandagio.com

gattorandagioonlus@gmail.com

Mantova, il 10.07.2021

La sottoscritta **ERICA COIZZI**, C.F. CZZRCE79C60E897K, nata a Mantova, il 20.03.1979, nella sua qualità di Presidente *pro tempore* della associazione **GATTORANDAGIO Odv**, C.F. 93044440209, sedente in Mantova, Galleria Ferri 6, iscritta presso il Registro Regionale del Volontariato, Sez. Provinciale di Mantova, con decreto n.101 del 03.10.2005 al progressivo n.101/ Sez.B- Civile

DELEGA

L'Avv. Elena Picozzi, nata a Bozzolo (MN), il 07.09.1976 residente in Mantova (Mn), Galleria Enrico Ferri 6, a sottoscrivere in sua vece l'unita convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità firmandola e ritirandone eventuale copia.

per

Associazione Gattorandagio Odv

Erica Coizzi

